REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE ORDINARIO di BUSTO ARSIZIO

SEZIONE Terza CIVILE

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Nicola Cosentino

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 4006/2017

promossa da:

EZ. EN. GA. (C.F. (omissis...)), ER. GA. (C.F. (omissis...)), IV. GA. (C.F. (omissis...)), con il patrocinio dell'avv. F. A. e dell'avv. C. E.

ATTORI

contro

MA. RU. (C.F.), contumace

GI. BA. (C.F.), con il patrocinio dell'avv. C. M. C. e dell'avv. B. M.

CONVENUTI

HELVETIA COMPAGNIA SVIZZERA D'ASSICURAZIONI SA RAPPRESENTANZA GENERALE E DIREZIONE PER L'ITALIA (C.F.), in persona del suo procuratore speciale, con il patrocinio dell'avv. L. F. e dell'avv. G. N.

TERZA CHIAMATA

CONCLUSIONI

(si omettono le conclusioni delle parti)

MOTIVI DELLA DECISIONE

Gli attori espongono di avere, in data 12.11.2008, conferito incarico professionale allo Studio associato Arch & Arch Associati per la progettazione di intervento edilizio di recupero di porzioni immobiliari di loro proprietà site in Caronno Pertusella nonchè per la direzione dei lavori da affidare in appalto ad apposita impresa. Deducono gli

attori che lo Studio associato designava quale professionista che avrebbe eseguito personalmente le prestazioni professionali l'arch. Ba. Gi. e che, previo espletamento di una gara e sulla base delle rassicurazioni dell'arch. Ba., la realizzazione dell'intervento veniva appaltata, con contratto del 5.12.2008, all'Impresa individuale Ru. Costruzioni di Ma. Ru..

Gli attori lamentano il ritardo nella conduzione dei lavori da parte dell'impresa appaltatrice, la mancata esecuzione di opere e impianti previsti dal contratto d'appalto, le difformità delle opere eseguite rispetto al progetto, alla descrizione dei lavori e al capitolato, i vizi e difetti di quanto realizzato dall'impresa, la cui gravità sarebbe tale da precludere il conseguimento dell'agibilità dell'immobile.

Invocata la responsabilità contrattuale dell'impresa appaltatrice nonchè la responsabilità contrattuale ovvero extracontrattuale del progettista e direttore dei lavori, sia per gli errori di progettazione commessi (invero non precisati) sia per l'omessa vigilanza sull'andamento dei lavori, gli attori chiedono, sulla base dell'accertamento tecnico preventivo svoltosi davanti a questo Tribunale prima dell'inizio del presente giudizio e sfociato nella relazione di c.t.u. del geom. Lu. Ma. Lu. e dell'ing. Mi. Gi., la condanna di Ru. Ma. e di Ba. Gi., in solido tra loro, al risarcimento dei danni subiti, come articolati in sede di conclusioni, nonchè la condanna del solo Ru. al pagamento della penale contrattuale prevista in caso di ritardo dell'appaltatore.

Ba. Gi., costituitosi in giudizio, contesta il dedotto inadempimento ai propri obblighi in tema di progettazione e direzione dei lavori, asserendo di avere correttamente adempiuto e, comunque, di non dover rispondere del proprio operato nei confronti degli attori non essendo con essi intercorso alcun rapporto contrattuale diretto nè potendosi ravvisare un suo obbligo giuridico, ai fini di un'eventuale responsabilità aquiliana, di impedire all'appaltatore la cattiva esecuzione dell'opera. Contestati i danni prospettati dagli attori e negato di avere mai ricevuto pagamenti a titolo di corrispettivo per le prestazioni professionali oggetto di causa, il convenuto chiede il rigetto della domanda attorea e, in via subordinata, che la compagnia di assicurazione Helvetia Compagnia

Svizzera d'Assicurazioni, chiamata in causa, sia condannata a tenerlo indenne per quanto fosse eventualmente tenuto a pagare agli attori.
La Compagnia di assicurazioni chiamata in causa, costituitasi in giudizio, eccepisce prescrizione e decadenza del diritto dell'assicurato all'indennizzo, l'inoperatività della garanzia assicurativa nonchè, in subordine, lo scoperto e il limite di massimale di polizza, chiedendo il rigetto della domanda di manleva e, in subordine, il contenimento della condanna nei limiti del danno effettivamente provato e delle clausole di polizza evocate.
La causa è stata istruita con l'acquisizione della relazione di c.t.u. nel procedimento di a.t.p. e dei documenti allegati in giudizio dalle parti, avendo il giudice istruttore implicitamente rigettato ogni altra richiesta istruttoria delle parti.

Le domande svolte contro l'Impresa appaltatrice.
La domanda risarcitoria proposta nei confronti dell'Impresa appaltatrice va qualificata, sia con riguardo alla parziale esecuzione delle opere commissionate (non essendo stati eseguiti tutti i lavori oggetto del contratto) sia con riguardo ai vizi e difetti dell'opera eseguita, come azione generale di responsabilità per inadempimento, ai sensi dell'art. 1218 c.c..
Ed infatti, in tema di contratto d'appalto, le disposizioni specifiche previste dagli artt. 1667 e 1668 c.c., applicabili nel caso di opera completa ma affetta da vizi o difformità, integrano e non escludono i principi generali in tema di inadempimento contrattuale, applicabili, questi ultimi, quando non ricorrono i presupposti delle norme speciali. Rimangono perciò applicabili, i principi riguardanti la responsabilità dell'appaltatore secondo gli artt. 1453 e 1455 c.c. nel caso in cui l'opera non sia stata eseguita o non sia stata completata o l'appaltatore abbia realizzato l'opera con ritardo o, pur avendo eseguito l'opera, si rifiuti di consegnarla (Cass., sez. III, 13/04/2018, n.9198).
In particolare, l'appaltatore, restato contumace, non ha fornito prova del suo esatto adempimento, com'era suo onere ex art. 2697 c.c., sicchè deve dirsi accertato il non completamento dell'opera appaltata.

L'accertamento peritale eseguito in sede preventiva ha confermato il mancato completamento delle opere previste dal contratto ed ha individuato difformità di quanto eseguito rispetto al progetto, finiture non a regola d'arte, errori di posa, per la cui elencazione si rimanda alla relazione di c.t.u. acquisita in atti.

Spetta, dunque, il risarcimento dei danni derivanti dall'inadempimento, da liquidarsi negli importi indicati dal c.t.u.:

- Euro 54.200,00 oltre iva, quali costi delle opere rimediali da eseguire nell'appartamento di Igor Ga.;
- Euro 35.360,00 oltre iva, quale valore degli interventi rimediali necessari nella villa monofamiliare di proprietà Ezio ed Er. Ga.;
- Euro 47.550,00 oltre iva, quali costi per le opere rimediali concernenti la villetta bifamigliare di proprietà di Iv. Ga..

Non vi è prova di danni ulteriori e, in particolare, dei pretesi costi di progettazione e direzione dei lavori relativi alle opere rimediali, che parte attrice ha chiesto di determinare in via equitativa senza, tuttavia, offrire elementi oggettivi necessari allo scopo. Parimenti, il preteso danno relativo a spese di trasferimento (in unità abitativa alternativa) da sostenere nel corso dell'esecuzione delle opere rimediali, implicanti evidentemente l'indisponibilità delle abitazioni oggetto di causa, non trova alcun riscontro probatorio. Non è certamente un danno da ritenersi in re ipsa, occorrendo la prova preliminare della necessità di sopportare costi per un'abitazione alternativa, prova assente nel giudizio.

In mancanza di prova dell'adempimento tempestivo da parte dell'appaltatore, deve ritenersi dovuta la penale per il ritardo contrattualmente pattuita all'art. 11 del contratto d'appalto stipulato dalle parti, nella massima misura prevista pari al 10% del corrispettivo stabilito, pertanto pari a Euro 49.100,00.

Le domande svolte contro il progettista e direttore dei lavori.

L'incarico professionale avente ad oggetto l'esecuzione delle prestazioni di progettazione e direzione dei lavori, risulta essere stato conferito all'associazione

professionale Arch & Arch, la quale stipulava con i committenti apposito contratto scritto in data 12.11.2008.

Nondimeno, il rapporto intercorso tra gli attori e l'arch. Ba. va ricondotto al tipo del contratto d'opera professionale, di cui agli artt. 2230 e segg. c.c..

Il contratto di incarico vede quale controparte degli attori lo Studio professionale associato, del quale faceva parte l'odierno convenuto designato quale professionista chiamato all'esecuzione personale dell'incarico stesso.

La circostanza che il contratto fosse intervenuto con lo Studio associato (peraltro rappresentato da un diverso professionista) e che non contemplasse in alcun modo il nome dell'arch. Ba., non rileva ai fini della titolarità passiva del rapporto controverso in capo al singolo professionista che ha eseguito personalmente la prestazione ai sensi dell'art. 2232 c.c..

Quand'anche vi fosse un'esclusiva titolarità del rapporto di prestazione d'opera in capo allo Studio associato, infatti, ciò non varebbe a mandare esente da responsabilità nei confronti del committente il singolo professionista che avesse eseguito la prestazione d'opera intellettuale, tenuto a rispondere personalmente in quanto personalmente obbligato all'esatto adempimento della medesima prestazione.

In tal senso, l'espressa previsione di cui all'art. 2232 c.c. implica la responsabilità contrattuale del professionista nonostante l' "interposizione" dello studio associato quale soggetto stipulante il contratto d'opera con la committenza, atteso che, diversamente, l'utilizzo come schermo dell'associazione di professionisti consentirebbe al singolo associato, che abbia personalmente curato l'esecuzione della prestazione, di sfuggire alla specifica responsabilità professionale relegando ogni propria responsabilità verso il committente al piano della mera responsabilità aquiliana.

Si tratta, dunque, di verificare la sussistenza della responsabilità del progettista e direttore dei lavori in relazione ai vizi e difetti delle opere eseguite dall'Impresa appaltatrice, responsabilità governata dalla previsione di cui all'art. 1218 c.c. che, come noto, pone a carico del debitore l'onere di provare di avere esattamente adempiuto la propria prestazione.

Quanto all'attività di progettazione, nè gli attori hanno precisato quali errori progettuali avesse commesso l'arch. Ba., nè detti errori risultano indicati nella relazione tecnica di parte allegata in atti (doc. 15 attoreo) nè la c.t.u. ha individuato profili siffatti.

Nessun profilo di inadempimento, pertanto, può ascriversi al Ba. con riguardo a detta attività.

Con riguardo, invece, all'attività di direzione dei lavori, non risulta allegata dal professionista convenuto la prova della diligente esecuzione dell'incarico.

Va premesso che la direzione dei lavori implica un generale obbligo di vigilanza sull'esecuzione dei lavori da parte dell'appaltatore al fine di verificare che gli stessi siano conformi alle regole dell'arte, al progetto e al contratto.

L'adempimento di tale obbligo implica la presenza in cantiere, il compimento di verifiche tecniche, l'oggettiva constatazione delle tecniche e dei materiali impiegati, l'interlocuzione con il personale qualificato dell'impresa appaltatrice.

Naturalmente, il mero dato formale della presenza in cantiere non costituisce prova dell'esecuzione di tali verifiche, in quanto la presenza suddetta deve essere attiva ed efficace non solo nell'individuare tempestivamente l'utilizzo di tecniche e materiali non conformi o erronei o inidonei o, comunque, errori di posa o di esecuzione, ma anche nell'informare tempestivamente la committenza, nell'indicare soluzioni tecniche rimediali e nell'intimare all'appaltatore il ripristino.

L'esame del giornale di cantiere prodotto in giudizio dagli attori evidenzia la sostanziale assenza di contestazioni da parte del direttore dei lavori circa la regolarità degli stessi, essendosi sempre limitato l'arch. Ba. a rilevare profili afferenti alla sicurezza del cantiere (si vedano i numerosi e ripetuti rilievi relativi al ponteggio e ad altri aspetti similari, irrilevanti nel presente giudizio) nonchè il ritardo dell'avanzamento dei lavori rispetto ai tempi contrattuali.

In data 20.5.2009 il verbale allegato dal convenuto riporta la segnalazione di un errore esecutivo relativo alla correzione della quota delle finestre e all'incrocio dei blocchi di gas beton, ma di tale aspetto non si rinviene più traccia nelle pagine successive.

I "report" allegati dal convenuto appaiono privi di rilievo in quanto non risultano portati a conoscenza dell'appaltatore. Si tratta della stampa di relazioni non sottoscritte da alcuno, di cui gli attori contestano la data di formazione e l'effettiva valenza probatoria. Su questi ultimi profili circostanziali nulla ha dedotto, in sede istruttoria, il convenuto. In tali report si registrano, in ogni caso, modesti rilievi circa le modalità esecutive e, ancora una volta, la contestazione di ritardi dell'appaltatore, con indicazione dei lavori eseguiti e di quelli da eseguire. Di molti dei vizi e difetti accertati in sede di c.t.u., ad esempio – tra i più rilevanti – quelli afferenti all'impianto termico e quelli relativi alle infiltrazioni, non vi sono contestazioni mentre talune contestazioni della presenza di umidità sui muri paiono legate alla mancata protezione della cascina dalle intemperie nel corso dei lavori (v. ad esempio report del 22.2.2010).

Il report del 14.4.2010, infine, nel quale vi è contestazione puntuale di taluni vizi e difetti e difformità, nonchè i report successivi, non risultano in alcun modo esaustivi dei numerosi e ben più gravi vizi e difetti accertati dal c.t.u..

L'omessa vigilanza del direttore dei lavori appare causalmente rilevante al fine della produzione del danno lamentato dagli attori, consistente nel costo dell'esecuzione delle opere rimediali necessarie per il ripristino dell'opera. Qualora, nel corso dei lavori, i vizi e difetti suddetti fossero stati, oltre che rilevati e contestati dal direttore dei lavori, oggetto di richieste specifiche di adozione degli interventi ripristinatori opportuni, è ragionevole ritenere che gli stessi sarebbero stati utilmente emendati, come può desumersi dalla persistenza di un'interlocuzione con l'appaltatore ancora alla metà del 2010 e dal recepimento, sia pure tardivo, delle richieste della direzione dei lavori da parte dell'Impresa Ru..

Quanto alla voce di danno, formulata con riguardo esclusivo alla posizione del convenuto Ba., avente ad oggetto il pagamento del corrispettivo delle prestazioni professionali di progettazione e direzione dei lavori, la stessa non può essere riconosciuta.

Ed infatti, poichè il professionista convenuto non può ritenersi estraneo al contratto, per le ragioni sopra riportate, il corrispettivo versato per la prestazione inesattamente

adempiuta non può essere qualificato come voce di danno patrimoniale ma costituisce oggetto, piuttosto, di una pretesa restitutoria che, presupponendo la sopravvenuta inefficacia del contratto ex art. 1453 e 1455 c.c., va disattesa in assenza della proposizione della domanda di risoluzione nei confronti del contraente Arch & Arch, non convenuto in giudizio.

La domanda risarcitoria proposta dagli attori deve essere dunque accolta, negli stessi limiti in cui è stata accolta nei confronti dell'appaltatore. Sussiste, inoltre, responsabilità solidale dei due soggetti, coobbligati.

In tema di contratto di appalto, qualora il danno subito dal committente sia conseguenza dei concorrenti inadempimenti dell'appaltatore e del direttore dei lavori, entrambi rispondono solidalmente dei danni, essendo sufficiente, per la sussistenza della solidarietà, che le azioni e le omissioni di ciascuno abbiano concorso in modo efficiente a produrre l'evento, a nulla rilevando che le stesse costituiscano autonomi e distinti fatti illeciti, o violazioni di norme giuridiche diverse (Cass., sez. II, 21/09/2016, n.18521).

Le domande proposte nei confronti della società di assicurazione.

La compagnia di assicurazione Helvetia è stata chiamata in giudizio dal convenuto Ba. perchè lo tenesse indenne dall'eventuale condanna, in forza della polizza di assicurazione della responsabilità civile con essa stipulata.

In primo luogo, la domanda proposta nei confronti della compagnia di assicurazione dagli attori non è fondata.

Nell'assicurazione per la r.c. ed al di fuori delle ipotesi legali di assicurazione obbligatoria (non ricorrente nel caso di specie), l'assicuratore è obbligato solo nei confronti dell'assicurato a tenerlo indenne di quanto questi debba pagare ad un terzo cui ha provocato un danno cosicchè, al di fuori di tali casi, soltanto l'assicurato è legittimato ad agire nei confronti dell'assicuratore, e non anche il terzo, nei confronti del quale l'assicuratore non è tenuto per vincolo contrattuale, nè a titolo di responsabilità aquiliana (in tal senso, ex multis, cfr. Cass. civ., 20 aprile 2007, n. 9516; sez. III, 17/01/2017, n.925).

La domanda di garanzia va esaminata, pertanto, solo nei limiti del rapporto contrattuale di assicurazione intercorso tra il Ba. e la compagnia chiamata in causa.

L'eccezione di prescrizione del diritto all'indennizzo deve essere respinta.

Ed infatti, in tema di assicurazione contro i danni, il disposto dell'art. 2952 c.c. deve essere interpretato restrittivamente, per evitare di pregiudicare la certezza dei rapporti giuridici e l'esercizio dei diritti dell'assicurato, e, quindi, nel senso che il termine di prescrizione ivi previsto decorre solo dal momento in cui l'assicurato riceva dal danneggiato una richiesta risarcitoria dal significato univoco, per mezzo della quale il primo veda minacciato il suo patrimonio da una concreta iniziativa del secondo, con conseguente necessità di informare con urgenza l'assicuratore. Pertanto, tale termine può essere computato a decorrere dalla proposizione della domanda di merito finalizzata ad ottenere la liquidazione del danno, ma non dal compimento di attività anteriori, come la presentazione di un ricorso per consulenza tecnica preventiva o per accertamento tecnico preventivo, che mira semplicemente ad anticipare alcune attività istruttorie, senza, però, contenere la formulazione di istanze di risarcimento (Cass., Sez. II Sent., 31/01/2019, n. 2971).

Il dies a quo del termine di prescrizione deve quindi individuarsi nella data di notifica dell'odierno atto di citazione e detto termine risulta utilmente sospeso dalla tempestiva notifica dell'atto di chiamata in causa da parte dell'assicurato.

Analoghe considerazioni inducono a ritenere infondate le eccezioni basate sulla pretesa reticenza contrattuale dell'assicurato. Infatti, posto che la notifica del ricorso per accertamento preventivo risulta risalire al dicembre 2011, non risulta che, all'epoca della stipula del contratto di assicurazione (13.6.2011), l'assicurato fosse edotto di una precisa richiesta risarcitoria degli attori attinente alla sua attività professionale. I fatti di cui informare l'assicuratore non sono tutti quelli che, astrattamente, potrebbero dare luogo a richieste risarcitorie ma quelli per i quali vi è un'effettiva richiesta risarcitoria con la quale terzi danneggiati fanno valere la responsabilità civile del professionista.

La società assicuratrice va, pertanto, condannata a indennizzare il proprio assicurato per i danni che viene condannato a risarcire agli attori, con applicazione dello scoperto del 10%.

Le spese di lite

Le spese sostenute dagli attori vanno poste a carico dei convenuti, in solido tra loro.

Le spese sostenute dal convenuto Ba. per la chiamata in causa della compagnia di assicurazione vanno poste a carico di quest'ultima.

Gli attori vanno condannati a rifondere alla compagnia chiamata in giudizio le spese relative alla domanda da essi svolta nei suoi confronti.

Le spese di a.t.p. vanno poste a carico dei convenuti in solido, restandone estranea la compagnia chiamata che non vi ha preso parte.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:

condanna Ba. Gi. e Ru. Ma., in solido tra loro, al pagamento, in favore degli attori, della somma di Euro 137.110,00 oltre IVA, maggiorata della rivalutazione monetaria e degli interessi sulle somme annualmente rivalutate dal 12.11.2010 ad oggi e interessi legali da oggi al saldo;

condanna Ru. Ma. al pagamento, in favore degli attori, della somma di Euro 49.100,00 oltre interessi legali da oggi al saldo;

condanna la HELVETIA COMPAGNIA SVIZZERA D'ASSICURAZIONI SA RAPPRESENTANZA GENERALE E DIREZIONE PER L'ITALIA a tenere indenne Ba. Gi. da quanto sia condannato a pagare agli attori in forza della presente sentenza, fermo lo scoperto del 10%;

rigetta la domanda attorea nei confronti di HELVETIA COMPAGNIA SVIZZERA D'ASSICURAZIONI SA RAPPRESENTANZA GENERALE E DIREZIONE PER L'ITALIA;

condanna Ba. Gi. e Ru. Ma., in solido tra loro, a rimborsare agli attori le spese di lite, che si liquidano, per il presente giudizio di merito, in Euro 13.000,00 per compensi professionali, oltre spese generali, i.v.a., c.p.a. e anticipazioni (c.u., marche e spese di notifica) e, per il procedimento di a.t.p., in Euro 3.500,00 per compensi professionali, oltre spese generali, i.v.a., c.p.a. e anticipazioni (c.u., marche e spese di notifica);

condanna la terza chiamata a rimborsare Ba. Gi. le spese di lite, che si liquidano in Euro 8.000,00 per compensi professionali, oltre spese generali, i.v.a., c.p.a. e anticipazioni (c.u., marche e spese di notifica);

condanna gli attori a rimborsare alla terza chiamata le spese di lite relative al rapporto processuale tra essi instauratosi, che si liquidano in Euro 5.000,00 per compensi professionali, oltre spese generali, i.v.a., c.p.a. e anticipazioni (c.u., marche e spese di notifica);

pone le spese di c.t.u. in sede di accertamento tecnico preventivo a carico dei convenuti in solido.

Busto Arsizio, 17 luglio 2020